

Civile Ord. Sez. 5 Num. 20363 Anno 2021

Presidente: SORRENTINO FEDERICO

Relatore: DI MARZIO PAOLO

Data pubblicazione: 16/07/2021

Rep.

CC 28/4/2021

### ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

**Biancucci Walter**, rappresentato e difeso, giusta procura speciale conferita in premessa all'atto di nomina con revoca del precedente difensore, dall'Avv.to Claudio Oliva, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, al corso Trieste n. 19 in Roma;

- **ricorrente** -

contro

**Agenzia delle Entrate**, in persona del Direttore, legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, *ex lege*, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma

- **controricorrente** -

avverso

la sentenza n. 207, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale di Roma il 7.10.2013 e pubblicata il 18.12.2013;  
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio.




24/8  
20/11

## FATTI DI CAUSA

1. A seguito di infruttuoso svolgimento della procedura di accertamento con adesione, l'Agenzia delle Entrate notificava il 24.11.2008 (ric., p. 4) a Biancucci Walter, esercente attività libero professionale di architetto, l'avviso di accertamento n. RCG01602213/2008, avente ad oggetto il maggior reddito accertato di Euro 132.579,34 (sent. Ctr, p. I), ai fini Irpef, utilizzando le forme dell'accertamento sintetico, c.d. redditometro, in riferimento all'anno 2003.

2. Il contribuente impugnava l'atto impositivo innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma proponendo plurime contestazioni e lamentando, tra l'altro, l'incostituzionalità del redditometro, l'inapplicabilità dell'accertamento sintetico nel caso di specie, e l'erroneità della valutazione dell'Ufficio secondo cui avrebbe realizzato un cospicuo incremento patrimoniale mediante acquisto di un credito fondiario, perché in realtà l'acquisto non era avvenuto con fondi propri. La Ctp reputava infondata l'impugnativa e rigettava il ricorso proposto dal contribuente.

3. Biancucci Walter gravava di appello la decisione assunta dalla Ctp innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio e rinnovava le proprie contestazioni, segnalando che occorreva anche tener conto dell'apporto reddituale del coniuge, e comunque insistendo nel criticare l'erroneità delle valutazioni espresse dall'Ufficio finanziario, perché l'apparente incremento finanziario dipendente dall'acquisto del credito fondiario non era a lui imputabile, in quanto conseguito mediante fondi messi a disposizione da terzi. Per quanto più specificamente d'interesse, la Ctr osservava che in atti non risultava allegata la copia dell'atto di acquisto di crediti fondiari "per un valore di € 554.885,00, indicato dall'Agenzia delle entrate con i dati di riferimento, la cui esistenza non è contestata dal contribuente" (sent. Ctr., p. III). Quest'ultimo, invero, ha contrastato le valutazioni operate dall'Agenzia sostenendo che il denaro utilizzato per l'acquisto del credito fondiario non era proprio, ma era stato fornito da terzi con promessa di restituzione. La Ctr ha però



osservato che, non essendovi alcuna prova che le somme fossero state restituite, ed essendo ampiamente elasso il tempo previsto, le risorse dovevano essere comunque ritenute proprie del Biancucci, e pertanto idonee ad integrare le sue complessive disponibilità patrimoniali, come reputato dall'Ente impositore. In conseguenza rigettava il ricorso proposto dal contribuente.

4. Avverso la decisione assunta dalla Ctr del Lazio ha proposto ricorso per cassazione Walter Biancucci, affidandosi a quattro motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l'Amministrazione finanziaria. Il ricorrente ha pure depositato memoria, cui ha anteposto atto di nomina di nuovo difensore in sostituzione del precedente.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente contesta la nullità della impugnata sentenza pronunciata dalla Ctr del Lazio, per aver violato il disposto di cui all'art. 112 cod. proc. civ., avendo omesso l'esame e la pronuncia su due eccezioni, aventi ad oggetto: l'esatto importo di acquisto del credito fondiario in contestazione, nonché il rilievo, ai fini dell'accertamento oggetto di causa, dell'adesione del ricorrente alla definizione automatica dei redditi ai sensi dell'art. 7 della L. n. 289 del 2002, in due riprese.

2. Mediante il proprio secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente critica la violazione dell'art. 111 Cost., in cui è incorsa l'impugnata Ctr per avere adottato una motivazione soltanto apparente in relazione alla questione proposta dal contribuente, ed avente ad oggetto l'inutilizzabilità del metodo di accertamento sintetico quando mediante lo stesso si giunga a determinare il reddito in una misura che risulti palesemente incongruente, per eccesso, rispetto a quello determinabile utilizzando criteri di calcolo diversi.

3. Con il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 111 Cost., in cui è incorsa l'impugnata Ctr riconoscendo, prima,



che le somme utilizzate per l'acquisto del credito fondiario erano state fornite da terzi ed affermando, poi, che l'acquisto era stato effettuato con redditi propri del Biancucci e non dichiarati al fisco.

4. Mediante il proprio quarto mezzo di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., "in subordine rispetto al primo motivo di ricorso" (ric., p. 28), il contribuente censura la violazione dell'art. 111 Cost. in cui è incorsa l'impugnata Ctr per aver totalmente omesso la motivazione circa due questioni essenziali proposte dal ricorrente, e relative all'esatto importo di acquisto del credito fondiario in contestazione ed al rilievo, ai fini dell'accertamento oggetto di causa, dell'adesione del ricorrente alla definizione automatica dei redditi ai sensi dell'art. 7 della L. n. 289 del 2002, effettuata in due riprese.

5. Mediante il primo ed il quarto motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente stante la stretta connessione delle critiche proposte, il contribuente, in relazione ai profili della nullità della sentenza e della violazione di legge, contesta la decisione adottata dalla impugnata Ctr per non aver esaminato due specifiche questioni proposte da esso ricorrente, ed aver omesso di pronunciare sul punto.

Il ricorrente ha cura di indicare come abbia introdotto e coltivato i propri argomenti nei gradi di merito; nondimeno le critiche appaiono mal proposte.

Il contribuente lamenta che la Ctr non ha esaminato il proprio argomento secondo cui il reale prezzo di acquisto del credito fondiario in contestazione non era stato pari ad Euro 554.885,00, come indicato dall'Agenzia delle entrate, bensì ad Euro 470.000,00. Il ricorrente non ha però cura di precisare come avesse provato il reale prezzo di acquisto del credito. Peraltro, la Ctr scrive che il prezzo è stato indicato dall'Amministrazione finanziaria desumendolo da un atto pubblico (o scrittura privata autenticata regolarmente registrata), di cui il contribuente non aveva contestato l'esistenza. Le risultanze di questo documento, inoltre, non sono state poste in discussione dal ricorrente neppure in sede di impugnazione per cassazione.



Allo stato degli atti di causa, pertanto, la critica introdotta dal ricorrente difetta di specificità, ed in particolare con riferimento all'indicazione delle prove che avrebbe prodotto a sostegno delle proprie deduzioni, anche con riferimento alla loro proposizione nei gradi di merito, e deve pertanto valutarsi inammissibile. Non deve pertanto ravvisarsi un vizio per non avere la Ctr pronunciato sul punto. Questa Corte, invero, ha condivisibilmente già avuto modo di precisare che "l'omessa pronuncia" del giudice dell'appello, "qualora abbia ad oggetto una domanda inammissibile, non costituisce vizio della sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto, alla proposizione di una tale domanda, non consegue l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito", Cass. 25.9.2018, n. 22784.

5.1. Analoghe considerazioni devono proporsi in relazione all'ulteriore contestazione di omessa pronuncia proposta dal ricorrente. Il contribuente lamenta di avere aderito in due occasioni, nel 2003 e nel 2004, alla normativa condonistica di cui all'art. 7 della legge n. 289 del 2002, e ritiene che, in conseguenza, "l'Ufficio avrebbe dovuto imputare buona parte delle risorse finanziarie necessarie per il sostenimento della spesa per incrementi patrimoniali, a redditi non tassati riferibili alle annualità coperte da Concordato per anni pregressi" (ric., p. 17). La contestazione, però, difetta di specificità, perché non segnala in relazione a quali anni i condoni sono stati richiesti ed in relazione a quali importi, neanche indicando in qual modo sia stata fornita la prova dei propri argomenti. Soprattutto, il ricorrente neppure indica, e tantomeno segnala come avesse provato, l'ammontare delle risorse finanziarie che dovrebbe essere imputato alla spesa per incrementi patrimoniali conseguiti nel 2003, anno d'imposta in esame nel presente giudizio, e la contestazione deve pertanto essere ritenuta inammissibile, anche in riferimento ai gradi di merito del giudizio, con le conseguenze che si sono in precedenza illustrate, e devono essere al proposito confermate.

Il primo ed il quarto motivo di ricorso devono pertanto essere dichiarati inammissibili.



6. Il ricorrente lamenta, con il suo secondo motivo di impugnazione, la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Ctr per aver adottato una motivazione solo apparente sulla questione della inutilizzabilità dell'accertamento sintetico quando lo stesso conduca a determinare il reddito del contribuente in misura palesemente incongruente, per eccesso, rispetto a quella quantificabile adottando diversi criteri di valutazione.

Anche in questo caso il motivo di ricorso presenta evidenti limiti di specificità, e risulta comunque infondato per difetto di indicazione delle prove eventualmente prodotte nei gradi di merito. La Ctr, come riporta il ricorrente, ha osservato che "la documentazione prodotta dal contribuente all'Ufficio ... non è stata ritenuta idonea a suffragare la "prova contraria" al contenuto della rettifica reddituale, con uno "scostamento" di oltre un quarto rispetto all'imponibile dichiarato". Ad un simile argomento il contribuente avrebbe dovuto replicare indicando mediante quale documentazione avesse invece offerto la richiamata prova contraria. Neppure allega di avere assicurato una simile prova documentale il ricorrente, il quale segnala di svolgere "la propria attività lavorativa da oltre 30 anni ed è più che ragionevole presumere che in tale periodo abbia accumulato risorse finanziarie per giustificare un incremento patrimoniale addebitabile alla annualità "de qua" di € 132.579,34" (ric., p. 22). Propone, pertanto, soltanto argomenti verbali, senza assicurare alcun riscontro documentale alle proprie affermazioni, senza offrire alcuna prova che disponesse delle risorse utilizzate per conseguire incrementi patrimoniali nell'anno 2003, perché le aveva accumulate in anni precedenti. Afferma che "il reddito induttivamente ricostruito risulti manifestamente incongruente con il profilo reddituale del soggetto sottoposto a verifica" (ric., p. 23), ma non indica come ritenga di aver provato la circostanza.

Il secondo motivo di ricorso deve pertanto essere rigettato.

7. Mediante il proprio terzo motivo di impugnazione, indicato come proposto contestando una violazione di legge (art. 111 Cost.), il ricorrente censura l'impugnata Ctr per aver adottato una motivazione

"affetta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" (ric., p. 24), riconoscendo in un primo momento che le somme per l'acquisto del credito fondiario gli erano state fornite da terzi ed affermando, in un secondo momento, che l'acquisto era stato effettuato con redditi propri del Biancucci e non dichiarati al fisco.

La contestazione, nella parte in cui lamenta un vizio di contraddittorietà della motivazione, risulta inammissibile in considerazione del testo di cui all'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., applicabile al presente giudizio, tenuto conto che la impugnata sentenza della Ctr è stata depositata il 18.12.2013.

Tanto premesso, sul punto la Ctr osserva che il contribuente ha contrastato le valutazioni operate dall'Agenzia invocando una scrittura privata, datata 19.7.2006, con "la quale il Sig. Biancucci per subentrare alla "PMI International Business" s.r.l. nei diritti derivanti da un contratto preliminare stipulato tra la società e la "Castello finance" s.r.l. nell'acquisto di un credito fondiario garantito da ipoteca ... ha ottenuto la provvista finanziaria di € 445.000,00 dalla "PMI International Business" tramite assegni circolari direttamente intestati alla "Castello finance", con l'obbligo di ritrasferire successivamente l'intero credito alla "PMI International Business" al corrispettivo preconcordato di € 470.000,00". Tuttavia, prosegue il giudice del gravame, "non è stata fornita prova dal contribuente relativamente al ritrasferimento ... che ... doveva avvenire entro il 31 ottobre 2006". In presenza di un "ritrasferimento promesso e non realizzato", quindi, "la spesa di incremento patrimoniale, correttamente calcolata dall'Ufficio in quote costanti nell'anno in cui è stata effettuata e nei cinque precedenti, costituisce pertanto elemento sintomatico di complessiva capacità, idoneo a rettificare, con le altre componenti valutate, il reddito effettivo rispetto a quello dichiarato" (sent. Ctr, p. III s.).

In sostanza la Ctr ha ritenuto, esprimendo il giudizio sul fatto di sua competenza, che non essendo stata assicurata la prova del versamento di somme dal contribuente alla società PMI International Business, il denaro utilizzato per l'acquisto del credito fondiario, come



del resto risultante dall'atto di compravendita, debba considerarsi proprio del Biancucci, e rappresentativo della sua capacità patrimoniale. Il contribuente neppure in questa sede ha fornito la prova di avere effettuato versamenti in favore della società PMI, e neppure ha provveduto a dimostrare la sicura infondatezza dell'argomento sostenuto dalla Ctr.

Anche il terzo motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve essere respinto.

8. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo. Deve inoltre darsi atto che ricorrono le condizioni perché sia dovuto dal ricorrente il versamento degli oneri relativi al raddoppio del contributo unificato.

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso proposto da **Walter Biancucci**, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle entrate, e le liquida in complessivi Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-*quater*, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-*bis*, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28.4.2021.

